



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Rif. prot. n. 15384/15833/15433/15496/15272/I/CPGT

Delibera n. 136/2024

Il Consiglio nella seduta del 30.01.2024, composto come da verbale in pari data;

sentito il relatore Consigliere M.T. BALDUINI;

richiamata la delibera consiliare n.1470 del 14/11/2023 con la quale è stato bandito, mediante pubblicazione in data 23/11/2023 sul sito internet del Consiglio di Presidenza della Giustizia tributaria, un interpello in sede nazionale per la disponibilità all'applicazione temporanea non esclusiva di **n. 3 Giudici tributari presso la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Piemonte;**

rilevato che a seguito della predetta procedura di interpello su base nazionale, è stata acquisita la richiesta di applicazione dei seguenti candidati:

NOMINATIVO	CARICA DI TITOLARITA'	Corte di Giustizia di appartenenza	Anzianità nella carica ai sensi del RUOLO UNICO NAZIONALE	CARICA PER CUI PARTECIPA
SISTO GIOVANNI	G	CGT primo grado AOSTA	214	G
FAZIO ANTONINO	G	CGT primo grado PIACENZA	448	G
BALDI CRISTIANO	G	CGT secondo grado LOMBARDIA	960	G
BOLOGNESI MAURO	VPS	CGT primo grado MILANO	242	G

vista la Ris. N. 7/2015 e successivi emendamenti;

esaminate le istanze trasmesse dalle segreterie delle rispettive Corti di Giustizia Tributaria, corredate:
A) dalle dichiarazioni dei candidati previste dal bando ed inserite nel modello di domanda di partecipazione;
B) dalle documentazioni relative ai previsti nulla osta dei Presidenti delle rispettive Corti di Giustizia;

considerato che, al fine di armonizzare e sostituire le disposizioni impartite con le precedenti risoluzioni in ordine alla procedura di applicazione dei componenti delle Corti di Giustizia Tributaria



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

presso sedi diverse da quella di organica appartenenza, il Consiglio di Presidenza, con la risoluzione n.07 del 13/10/2015, ha stabilito, tra l'altro, il “**Limite del numero di incarichi**” concedibili, delle applicazioni complessive in un massimo di tre, nell'ambito del quale, ai sensi di quanto stabilito dalla Risoluzione n. 5 del 03/03/2015, rimane in ogni caso fermo il massimo di due per le applicazioni interne e due per quelle esterne;

tenuto conto che i candidati che partecipano per una qualifica inferiore a quella di titolarità possono essere valutati solo in caso di incapienza di partecipanti della carica richiesta e che, pertanto **il VPS Bolognesi Mauro** viene valutato in subordine agli altri candidati;

vista la nota acquisita al protocollo d'ufficio al n. 633 del 22/01/2024, con la quale il dr. **Giovanni SISTO** ha ritirato le istanze di partecipazione ad altri n. 3 bandi di interpello in corso di valutazione e, pertanto, può esser ammesso alle valutazioni del presente bando;

considerato che il numero dei partecipanti ammessi con la qualifica di **GT è pari a quello bandito** e che, pertanto, non si è reso necessario procedere a valutazioni di precedenza in base ai criteri stabiliti dalla Ris. N. 7/2015 e che, pertanto, vengono applicati i dott.ri **Giovanni SISTO, FAZIO ANTONINO, BALDI CRISTIANO**;

visto l'art.24 del D.Lgs. 545/92;

viste le Risoluzioni Consiliari n. 07 del 13/10/2015 e n. 4 del 06/12/2022;

DELIBERA

l'applicazione, in via non esclusiva e **per la carica di giudice** presso la **Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Piemonte a decorrere dal 12/02/2023** per il periodo di 12 mesi non prorogabili, o inferiore a seguito di definizione di procedura concorsuale alla quale consegua la copertura dei posti di cui alla Ris. n. 4/2022 per le corrispondenti cariche di applicazione o al cessare delle necessità per le quali è stato bandito l'interpello dei componenti di seguito elencati e per la carica indicata:

NOMINATIVO	CARICA DI APPLICAZIONE	COMMISSIONE DI APPARTENENZA
Giovanni SISTO	G	CGT primo grado AOSTA
FAZIO ANTONINO	G	CGT primo grado PIACENZA
BALDI CRISTIANO	G	CGT secondo grado



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

		LOMBARDIA
--	--	------------------

Non compete l'indennità di cui all'art. 1, comma 14 della legge 31 agosto 2022, n. 130, non ricorrendone i presupposti.

Il Presidente della sede di applicazione, al verificarsi dei presupposti per la cessazione anticipata della stessa, procede con proprio decreto motivato, rimettendo l'applicato alla sede di provenienza e trasmettendone copia al Consiglio di Presidenza.

Analogamente dovrà essere tempestivamente comunicato al Consiglio la conferma della avvenuta cessazione nei termini stabiliti dalla presente delibera.

Si pubblichi **sul sito internet del Consiglio di Presidenza**;

Si comunichi:

- alla **Direzione della Giustizia Tributaria Ufficio III**;
- al Presidente della **Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Valle d'Aosta**;
- al Presidente della **Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell'Emilia Romagna**;
- al Presidente della **Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia**, che provvederà a notificare la presente delibera all'interessato;
- al presidente della **Corte di giustizia tributaria di primo grado di Piacenza** che provvederà a comunicare la presente delibera all'interessato;
- al Presidente della **Corte di giustizia tributaria di primo grado di Aosta** che provvederà a comunicare la presente delibera all'interessato;
- al Presidente della **Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Piemonte** invitandolo a comunicare allo scrivente Ufficio la sezione di assegnazione, rammentando che l'applicato può essere assegnato ad una sola sezione interna.

LA PRESIDENTE
Firmatario1